

117

81



Sent. n. 52/14
Dep. 15 GEN 2014
Pub. 17-1-14
Cron. 198
Rep. 164/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari,
ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2981/2007 Ruolo Generale promossa

da

S. [redacted] W. [redacted]

con il patrocinio degli Avv.ti [redacted] e [redacted] come da
mandato in atti;

Conclusioni: "Come da atto in riassunzione"

ATTORE

contro

S. [redacted] E. [redacted] e proseguita a seguito del suo decesso da

S. [redacted] M. [redacted]

S. [redacted] M. [redacted]

L. [redacted] G. [redacted] in proprio e quale genitore esercente la potestà

su

S. [redacted] D. [redacted]

S. [redacted] A. [redacted]

con il patrocinio [redacted] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da comparsa di risposta depositata il 12.06.2012"

e contro

I. [redacted] S.R.L., in persona del legale rappresentante,

con il patrocinio de [redacted] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da comparsa di costituzione e risposta"

CONVENUTI

OGGETTO: "Azione revocatoria ordinaria".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato S() W() ha chiesto dichiararsi l'inefficacia dell'atto di compravendita in data 22.03.2006 tra S() E() e I() S.r.l., a mezzo di atto pubblico a ministero Dott. () Rep., n. () con cui lo S() trasferiva alla nominata società tutti i propri beni immobili (fabbricati e terreni), ubicati in () (RE) alla via () alla via () e in località ()

L'attore ha allegato e documentato l'esistenza di plurimi contenziosi giudiziali, civili e penali, instaurati nei confronti S() E() nell'ambito di alcuni dei quali erano già state adottate statuizioni di condanna, immediatamente esecutive, al pagamento di somme di denaro in danno di S() e a favore di S() sicché al marzo 2006 quest'ultimo aveva maturato aspettative creditore di notevole entità, seppure ancora in fase di accertamento definitivo. Il negozio traslativo concluso dal convenuto in data 22.03.06 aveva natura di atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni dell'attore, eliminando la sua possibilità di soddisfarsi sui beni immobili della controparte ed era stato compiuto da S() E() con consapevolezza dell'idoneità dell'atto a ledere la garanzia generica del credito, nonché con la compartecipazione del terzo I() S.r.l., società costituita *ad hoc* solo un mese prima del trasferimento immobiliare oggetto di causa, avente come unico socio la moglie dello S() G() L() e sede sociale in via () luogo di residenza del convenuto fino all'agosto 2006. Su tali presupposti S() W() ha fondato la propria domanda ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.

Si sono costituiti i convenuti sostenendo che tutta l'operazione di costituzione della società K() e di cessione ad essa dei beni immobili dello S() era avvenuta in esecuzione di accordo tra i coniugi risalente al gennaio 2006, diretto a regolare gli aspetti economici della loro separazione personale, intervenuta nel marzo 2007, e a consentire ai figli della coppia di entrare in società un volta raggiunta la maggiore età, acquistando, insieme con la quota societaria, una parte dei beni familiari.

La causa è stata istruita mediante documenti e prova orale (interrogatorio formale del legale rappresentante di K _____ S.r.l., G_____ L_____). All'udienza del 22.04.2010 le parti hanno precisato le loro conclusioni ma, poiché in pari data interveniva il decesso di S_____ E_____ essa è stata rimessa sul ruolo e dichiarata interrotta all'udienza del 16.12.2010.

A seguito di riassunzione della vertenza da parte di S_____ W_____ e della formale costituzione nel processo degli eredi S_____ la causa è stata nuovamente posta in decisione, ma rimessa sul ruolo dalla scrivente, divenuta assegnataria del fascicolo integralmente trattato ed istruito dal precedente magistrato, per avere chiarimenti dai procuratori delle parti sul contenuto di alcuni documenti e sulla eccezione preliminare degli E_____ S_____ interessante l'atto di riassunzione della lite quanto a suo tempestivo deposito.

In data odierna, ricevuti dalle parti i necessari chiarimenti e fatta discutere oralmente la causa, il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

La domanda svolta da S_____ W_____ è risultata fondata e, come tale, merita accoglimento.

In via preliminare, va respinta l'eccezione di estinzione del processo sollevata dagli eredi di S_____ E_____ per tardiva riassunzione del giudizio da parte dell'attore, in quanto accertato che il processo è stato dichiarato interrotto all'udienza del 16.12.2010 e l'atto di riassunzione della parte attrice – sia pure redatto nella forma della citazione anziché del ricorso – è stato depositato in cancelleria in data 14.02.2011, data a cui occorre avere riguardo per ciò che attiene agli effetti processuali dell'atto e alla quale non era ancora decorso il termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c. nel testo vigente *ante* L. n. 69 del 2009.

Con riferimento al merito della domanda di revoca, per chiarezza espositiva, si ritiene opportuno trattare singolarmente ciascuno dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti per la dichiarazione di inefficacia degli atto dispositivo impugnato

Legittimazione attiva dell'attore

Essa deve essere riconosciuta in capo a S. W. sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale che muove dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9440 del 18.05.2004 per la quale *“poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”*, orientamento che ha trovato successiva e costante conferma in successive pronunce di legittimità (cfr. Cass. civ. 14709 del 13.07.05, Cass. civ. n. 19289 del 14.09.07, Cass. civ. n. 1893 del 09.02. 2012, Cass. civ. n. 11573 del 14.05.2013).

L'attore ha idoneamente documentato la pendenza di numerose controversie da lui instaurate fin dal 2003 e aventi come controparte S. E. - vi sono nel fascicolo attoreo le copie degli atti processuali - e, altresì, le statuizioni giudiziali di condanna adottate nei confronti del medesimo nell'ambito di alcuni procedimenti pendenti fin da epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio (quali la sentenza penale n. 33/05 con cui è stata dichiarata la responsabilità dello S. con sua condanna alla multa di Euro 50,00 e al risarcimento dei danni sofferti dall'odierno attore da quantificarsi in separata sede, oltre che alla rifusione delle spese di lite sostenute da S. liquidate in Euro 600,00, e la sentenza penale n. 36/06 contenente condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione di spese complessive pari a Euro 2.830,00 sostenute dalla parte civile S. ovvero in pendenza di questo processo: trattasi della sentenza penale del Tribunale di Reggio Emilia n. 527/08 che ha

riconosciuto S()E() responsabile del reato di cui all'art. 614 c.p.c. in danno di S()e lo ha condannato a risarcire alla parte civile il relativo danno oltre che a rifonderle le spese di lite per Euro 2.000,00 e delle sentenze civili n. 127/07, n. 1425/08 e n. 122/09 di definizione di cause tra S() > S() nelle quali tutte il convenuto è rimasto soccombente ed è stato condannato a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate, rispettivamente, in Euro 7.465,75, Euro 4.386,09 ed Euro 4.323,39. S() W() ha depositato copia di tutte le sentenze sopra menzionate.

La sussistenza della posizione di creditore attuale o potenziale dell'attore nei confronti di S() E() e oggi dei suoi eredi, può dunque dirsi provata ai fini del rituale esperimento dell'azione intrapresa.

Requisito oggettivo (*eventus damni*)

In via generale, deve rilevarsi che per la sussistenza del pregiudizio, richiesto dall'art.2901 cod.civ. ai fini dell'accogliibilità della relativa domanda, non è necessaria la prova della diminuzione del patrimonio al di sotto del valore del credito tutelato o di un danno effettivo, ma è sufficiente un pericolo di danno, derivante da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da maggiore incertezza o difficoltà nell'esazione coattiva del credito.

Concreta tale pericolo sia il verificarsi di una diminuzione quantitativa di detti beni (il cui valore oggettivo può dunque anche restare immutato) ma anche soltanto un mutamento qualitativo, il quale comporti una maggiore occultabilità dei medesimi, come nel caso di sostituzione di beni immobili con denaro e beni mobili.

L'onere probatorio per il creditore concerne l'atto di disposizione, l'oggettiva entità e rilevanza economica di detta diminuzione della garanzia patrimoniale e la sua dannosità o pericolosità per le ragioni di esso creditore, ma non anche l'entità e la natura del patrimonio della controparte dopo l'atto di disposizione, incombendo invece sul debitore l'onere di dimostrare che la predetta oggettiva diminuzione non ha in concreto intaccato il suo patrimonio, nelle sue caratteristiche quantitative e qualitative, e non ha pregiudicato in maniera rilevante il creditore.

Nella specie, l'esistenza del pregiudizio per le ragioni del creditore S() W() è insito nella natura dell'atto dispositivo compiuto con il quale, pacificamente, S() W() ha dismesso tutto il proprio patrimonio

immobiliare, restando titolare soltanto di una quota societaria, già oggetto di pignoramento da parte dell'attore e risultata invendibile (verbale depositato il 22.10.09). E' documentato poi l'esito infruttuoso delle procedure mobiliari e presso terzi iniziate da S. W. in danno di S. E.

Requisito soggettivo (*scientia damni*)

Tale requisito si identifica nella dimostrazione della consapevolezza - ovvero dell'ignoranza ma determinata da colpa grave, alla stregua delle circostanze oggettive e *dell'id quod perumque accidit* - in capo al debitore ed al terzo acquirente del pregiudizio cagionato alla parte attrice, per effetto della riduzione della consistenza del patrimonio in danno dei creditori complessivamente considerati, a prescindere dalla specifica conoscenza di quel particolare credito oggetto della revocatoria .

Per la configurabilità di tale presupposto non è necessaria la prova della collusione tra il terzo e il debitore, ma è sufficiente che l'avente causa sia consapevole del fatto che il proprio dante causa, già vincolato verso i creditori attuali o titolari di un'aspettativa di credito, mediante l'atto di disposizione diminuisca la sua sostanza patrimoniale.

Orbene, nel caso di specie la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio va desunta sia dal fatto che S. E. con l'atto di vendita del 22.03.06 risulta aver trasferito a S.r.l. tutti i propri immobili, sia dal fatto che alla data della disposizione erano già state pronunciate le sentenze penali di condanna a carico del convenuto con correlate statuizioni di contenuto economico a favore del S. sia dal fatto che, in alcuni dei numerosi procedimenti civili in corso (tutti aventi ad oggetto questioni petitorie ovvero di natura possessoria tra S. e S.) erano già accolte le richieste cautelari dell'odierno attore con conseguenti condanne ad un *facere* del resistente, pertanto era già stata compiuta dai diversi giudici una valutazione positiva sulla verosimile fondatezza delle richieste di S. W. all'epoca era inoltre già iniziato il procedimento penale a carico di S. per il delitto di lesioni personali in danno di S.

In relazione allo stato soggettivo del terzo acquirente, ossia del legale rappresentante della società S., G. I. all'epoca della stipula dell'atto moglie del venditore, vi sono, secondo l'apprezzamento di chi scrive, indizi sufficientemente univoci e concordanti che

GR

fanno presumere la conoscenza della L. del pregiudizio che l'atto posto in essere dal marito poteva arrecare alle ragioni dei creditori; del resto il vincolo coniugale e la convivenza ancora in essere quando già incardinate le cause sopra indicate da S. nei confronti dello S. e quando già emesse le sentenze penali di condanna di quest'ultimo rendono davvero del tutto inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria del disponente (cfr. sulla peculiare rilevanza del vincolo parentale ai fini della prova della *participatio fraudis* Cass. civ. 05.03.09 n. 5359).

A tali elementi di valutazione si uniscono dati oggettivi ricavabili dalla documentazione in fascicolo, alle cui risultanze ben poco hanno aggiunto le prove orali espletate, in parte confermatrice delle stesse, in parte provenienti da soggetti non terzi, in quanto legati da vincoli societari allo S. (teste F. C. o di parentela e affinità con i convenuti (M. M.)).

Orbene, l'atto dispositivo impugnato porta la data del 22.03.06 e soltanto un mese prima risulta essere stata costituita la società L. S.r.l. avente come unico socio ed amministratore la moglie di S. E. sede legale presso la causa coniugale.

L'atto traslativo e la costituzione societaria avrebbero avuto quale unica finalità, secondo la prospettazione di convenuti, quella di regolare i rapporti tra i coniugi in via di separazione ed assicurare stabilità economica al residuo nucleo familiare in vista dell'entrata in società dei quattro figli della coppia, quando divenuti maggiorenni.

Tale versione dei fatti è davvero implausibile e non convince per più di un motivo. Intanto, la separazione dei coniugi S. L. è successiva di un anno (marzo 2007) all'atto di trasferimento immobiliare, circostanza questa che attenuata obiettivamente la relazione causale tra i due atti e comunque, anche a volerla ritenere sussistente, l'atto traslativo, avendo ad oggetto tutti gli immobili del convenuto appare sproporzionato per eccesso rispetto alle finalità proprie della separazione; ciò ancor più se si considera che L. G. dal verbale di omologa così come dalla scrittura privata conclusa tra i coniugi ed apparentemente anteriore alla separazione, risulta beneficiaria di assegno mensile di Euro 800,00 per il mantenimento dei figli, assegno a carico dello S., unitamente al 50% delle spese scolastiche, straordinarie e mediche della prole e, pertanto, la sua posizione appare già sufficientemente tutelata; il completamento

G

di tale tutela avrebbe al più richiesto il trasferimento della casa familiare alla L.) – non altro – , la quale ne è divenuta invece semplice conduttrice in forza di contratto concluso con la società della quale ella stessa è unica socia e unico amministratore: ne risulta con evidenza il contorto ed incoerente assetto dei rapporti di cui alla menzionata scrittura (doc. n. 12 parte convenuta), della quale l'atto qui impugnato costituisce attuazione.

Inoltre lo scopo di trasferimento degli immobili ai figli, mediato dal loro ingresso nella compagine sociale di I) S.r.l., appare davvero inverosimile se solo si considera che, alla data dell'atto dispositivo qui impugnato, S. aveva tre anni e S. D. un anno e mezzo, quindi la prospettiva di una loro entrata in società, oltre che del tutto astratta come per gli altri figli M. e M. era assolutamente lontana in prospettiva futura; lo scopo di trasferimento ai figli delle proprietà immobiliari avrebbe potuto trovare senz'altro immediata, più agevole ed economica attuazione mediante atto di donazione a loro favore.

Non può poi sottacersi come, nel costituirsi in lite con comparsa in data 12.06.2012 quali eredi del loro padre defunto, S. M. e S. M. non abbiano neppure allegato di essere entrati a far parte, nelle more e una volta compiuta la maggiore età, della società I. costituita dalla madre nel 2006 con il solo obiettivo di garantire loro la titolarità di una parte dei beni familiari "senza dover ricorrere ad ulteriori rogiti notarili": tale entrata non vi è stata ed essa avrebbe imposto comunque la redazione di atto notarile di cessione di quote a norma dell'art. 2470 cod. civ.

Ancora, le società che hanno stipulato contratti di locazione degli immobili trasferiti da S. E. a I. S.r.l., ossia H. S. S.r.l. e Q. M. S.r.l. hanno come loro soci S. E. e L. G. mentre il contratto di locazione della ex casa coniugale - come anticipato - vede come conduttore la stessa I. e quello dell'abitazione dello S. il Fr. C. socio delle società suddette, a rivelare – in assenza di prova che la I. S.r.l. gestisca e sia titolare di altri immobili – la sostanziale assenza di attività imprenditoriale rivolta al mercato, nonché il sostanziale "giroconto" delle somme pagate dai soggetti vincolati ai diversi titoli negoziali, tra cui quello impugnato da S. W. concluso dai contraenti nella consapevolezza del pregiudizio arrecato dall'atto di

disposizione del 22.03.06 alle ragioni dell'odierno attore, il cui legale
anche questo aspetto è di assoluto rilievo -, per ogni iniziativa
giudiziale intrapresa per conto del proprio assistito fin dal 2003, risulta avere
provveduto alla notifica dei propri atti allo S(), atti ritirati in numerose
occasioni ante 22.03.06 proprio dalla moglie di S() E() L()
G() la quale ebbe modo così di verificare la provenienza del plico da uno
studio legale (come scritto sulle cartoline di ricevimento portanti indicazione della
notifica a mani della "moglie" in data 06.08.04 per i ricorsi possessori, uno ex art.
1168 cod. civ., l'altro ex art. 1170 cod. civ., in data 04.12.03 per la vertenza
relativa alla servitù di passaggio, in data 27.11.03 per il ricorso del S() ex
art. 700 c.p.c., in data 13.11.03 per altro ricorso d'urgenza diretto ad ottenere
l'accesso al fondo dello S() in data 21.05.04 per la causa relativa al getto
di rifiuti e detriti) e senz'altro di chiedere - stante il ripetersi delle notifiche di atti
giudiziari- e poi di apprendere dal marito con lei ancora convivente le ragioni
degli stessi, così come di avere contezza degli esiti dei procedimenti penali a
carico dello stesso e delle pronunce di condanna aventi natura economica, oltre
che di acquisire conoscenza diretta dei fatti posti in essere da S() E() e
coinvolgenti le due proprietà limitrofe, l'una, del S() l'altra, casa coniugale
del convenuto e della I() all'epoca casalinga e perciò presente con
continuità presso l'abitazione (come confermato dalle relate di notifica degli atti
giudiziali che la indicano costantemente come persona ricevente il plico).
La valutazione complessiva e congiunta delle precedenti risultanze depone per
una piena consapevolezza del legale rappresentante dell' S.r.l. dei crediti e delle aspettative di credito di S() W() al momento
dell'acquisto degli immobili di S() E() in data 22.03.06 e,
conseguentemente, del pregiudizio arrecato dall'atto di totale dismissione del
patrimonio alle ragioni dei creditori del medesimo.
Ricorrono dunque tutte le condizioni richieste dall'art. 2901 cod. civ., con
conseguente declaratoria di inefficacia nei confronti di S() W() dell'atto
di compravendita in data 22.03.2006.
Ai sensi dell'art. 2655 cod. civ. si autorizza S() W() a procedere
all'annotazione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari.

G

Infine le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 140/2012, in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l'attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. n. 18920/2012), sono poste a carico dei convenuti in solido, tenendo a mente lo scaglione nel quale ricade il valore dell'atto impugnato da S. [redacted] pari a Euro 256.000,00) e parametrando il compenso al valore medio di scaglione per ciascuna delle fasi effettivamente espletate (studio, introduzione, istruttoria e decisione).

P.Q.M.

- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di S. [redacted] W. [redacted] dell'atto di compravendita in data 22.03.2006 tra S. [redacted] E. [redacted] e I. [redacted] S.r.l. a mezzo di atto pubblico a Ministero Dott. [redacted], n. [redacted] rep., n. [redacted]

Racc. concernente

A - porzione di fabbricato di civile abitazione in [redacted] (RE) - [redacted] composta da appartamento al piano primo, autorimessa e area cortiliva annessa, censita al Catasto Fabbricati del Comune di [redacted] al foglio [redacted] mapp. [redacted] sub. [redacted] sub. [redacted] piano [redacted] cat. [redacted] cl. [redacted] vani [redacted] RCE 160,3637, sub. [redacted] piano [redacted], cat. [redacted], cl. [redacted] mq. [redacted] RCE 109,70.

B - quota di piena comproprietà indivisa in ragione di [redacted] sulla corte di accesso al fabbricato di cui sopra, censito nel Catasto Terreni del Comune di [redacted] al foglio [redacted] map. [redacted] sub. [redacted], senza reddito.

C - appezzamenti di terreno agricolo boschivo, in [redacted] censiti al Catasto Terreni del Comune di [redacted] al foglio [redacted] mappali [redacted] are [redacted], seminativo, cl. [redacted] RAE 2,04 [redacted] are [redacted] pascolo, [redacted] RAE [redacted]

D - quota di piena comproprietà indivisa in ragione di 1/2 su un appezzamento di terreno agricolo boschivo, in [redacted] censito nel Catasto Terreni di [redacted] al foglio [redacted], mapp [redacted] are [redacted] seminativo, cl. [redacted] RDE [redacted] RAE [redacted]

E - fabbricato di civile abitazione sito in Comune di [redacted] loc. [redacted] con area cortiliva di pertinenza esclusiva, composto al piano terra da

porticato, cantina, lavanderia, tinello, ripostiglio, sala pranzo, una camera e cucina, al primo piano da ripostiglio, due camere, tinello e cucina, con annessi

legnaia e cantina al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di

al foglio mappali

sub. piano T, cat. cl. van. RCE 182,83

sub. piano T-1, cat. cl. 1, vani 6, RCE 182,83

F – appezzamento di terreno agricolo boschivo con sovrastante fabbricato rurale ad uso portico e altro appezzamento di terreno in corpo staccato nudo di fabbricati, in loc. censiti nel Catasto Terreni del

Comune di foglio mappali

are 23.17, seminativo arborato, cl. 4, RDE 3,77, RAE 8,38

are 16.60, seminativo arborato, cl. 4, RDE 3,77, RAE 6,00

are 0.30, fabbricato rurale

are 3.60, fabbricato rurale

are 5.40, seminativo, cl. 3, RDE 1,92, RAE 2,79

are 3.70, bosco ceduo, cl. 2, RDE 0,27, RAE 0,10

ha 1.24.07, incolto produttivo, cl. 2, RDE 1,28, RAE 0,64.

G – fabbricati da terra a tetto e appezzamenti di terreno in loc. censiti al Comune di

al Catasto Fabbricati al foglio mappale

piano T-1, cat. cl. U, mq. 131, RDE 466,83

Al Catasto Terreni al foglio mappali

are 20.29, seminativo arborato, cl. 4, RDE 4,61, RAE 7,34

are 49.93, seminativo arborato, cl. 4, RDE 11,35, RAE 18,05

are 1.31, fabbricato rurale

are 0.74, seminativo, cl. 4, RDE 0,13, RAE 0,23

are 64.11, incolto produttivo, cl. 2, RDE 0,66, RAE 0,33.

H – capannone artigianale da ristrutturare con annessa area cortiliva e circostanti appezzamenti di terreno siti in via censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di foglio mappali

sub. piano T, cat. C/3, cl. U, mq. 186, RCE 441,88

sub. piano T, cat. C/3, cl. U, mq. 186, RCE 441,88

nel Catasto Terreni del Comune di foglio mappale are
seminativo, cl. 3, RDE 3,60, RAE 5,22.



- autorizza S. [redacted] W. [redacted] procedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione relativa all'atto di compravendita immobiliare di cui al precedente capo, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia da ogni responsabilità al riguardo;
- dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido a rifondere a S. [redacted] W. [redacted] le spese di lite sostenute, che liquida in complessivi Euro 12.973,75, di cui Euro per 12.200,00 compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.

Reggio Emilia, 15 gennaio 2014

Il Giudice

dott. Cristina Ferrari



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

15 GEN 2014

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
dott.ssa Michela Branchetti

